

Cooperative: per evitare i «falsi» la governance dovrà essere collegiale

La nuova legge

Roberto Ragazzi

r.ragazzi@giornaledibrescia.it

BRESCIA. In Italia si stimano oltre 100mila lavoratori nelle false cooperative. Un cono d'ombra non monitorato che fa danni non solo all'immagine del movimento cooperativistico, ma anche all'economia reale, a quelle aziende (coop e non solo) che operano nella legalità e nella trasparenza.

Il fenomeno. La battaglia per stroncare questo fenomeno è stata ingaggiata alcuni anni fa dall'Alleanza delle Coop italiane (Confcooperative, Legacoop Agci) che oltre due anni fa hanno raccolto più di 100mila firme per una legge d'iniziativa popolare con l'obiettivo appunto di mettere fuori gioco quelle imprese che utilizzano strumentalmente la forma cooperativa, inquinando il mercato e offrendo prestazioni a prezzi bassi. Un tema di non poco conto che interes-

sa non poco il movimento provinciale che conta su circa 800 realtà cooperative, 546 delle quali iscritte a Confcooperative (confederazione che raggruppa a Brescia 155mila soci).

I provvedimenti. La legge di Bilancio, recentemente approvata in Parlamento, recepisce in parte le richieste di Alleanza delle Cooperative Italiane. Dal primo gennaio 2018 l'amministrazione delle società cooperative deve essere affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti, sia per la coop-spa che per la coop-srl, con l'esclusione di nominare un amministratore unico.

Non solo, la nuova disposizione prevede anche che per tutte le coop gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore ai tre esercizi. Altre misure riguardano poi il sistema di vigilanza: vengono infatti inasprite le sanzioni in caso di sottrazione o osta-

colo alla vigilanza o in caso di mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente.

I commenti. Marco Menni, presidente di Confcooperative Brescia e vicepresidente nazionale, giudica positivamente le norme inserite nella manovra. «Dopo 18 mesi di iter parlamentare il ddl sulle false cooperative non è stato convertito in legge, ma alcune delle misure più stringenti sono entrate nella manovra - ci spiega -. Il passaggio normativo fa chiarezza e ribadisce ancora una volta la peculiarità del movimento cooperativo: strumento in grado di offrire opportunità di lavoro e dare una migliore risposta al sociale rispetto al mercato».

Cosa succede ora. La nuova normativa apre comunque una questione procedurale. Nel caso la cooperativa sia gestita da un amministratore unico, o se gli amministratori in carica sono meno di tre, nei prossimi mesi sarà necessaria la convocazione dell'assemblea dei soci della cooperativa per deliberare la tempestiva



nomina dei componenti (tre almeno) del nuovo organo amministrativo collegiale.

«La collegialità nella governance è uno dei valori del movimento cooperativo, nella nostra provincia le realtà iscritte a Confcooperative Brescia con un amministratore unico sono davvero poche, si tratta di nuove cooperative o spin-off di cooperative - spie-

ga Menni -. Nel Bresciano anche il numero dei "non aderenti" ad alcuna confederazione è molto limitato. Così non è nelle aree metropolitane del Paese, soprattutto a Milano dove il fenomeno delle "non aderenti" supera il 50% delle cooperative presenti, in particolare modo per quanto riguarda i servizi della logistica, del facchinaggio, delle pulizie. È

qui che è più facile che si annidino le false cooperative che eludono il fisco, chiudendo e riaprendo più volte le attività sotto nuovo nome, sfuggendo ad ogni controllo». //

Le nuove norme inserite nella Manovra di fine anno Menni: «Provvedimento che era atteso da tempo»

Dal primo gennaio vietato l'amministratore unico: dovranno essere almeno tre

I PUNTI-CHIAVE

1 Cda di Coop-Spa e Coop-Srl

L'articolo 2542 del Codice civile, integrato dalla legge 205/2017, dispone che l'amministrazione delle cooperative è affidata a un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. E che alle coop-srl, di cui al secondo comma dell'articolo 2519 del Codice civile (cooperative con meno di 20 soci o attivo non superiore a un milione di euro), si applica l'articolo 2383, secondo comma, in base al quale gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi. Invariato il vincolo che la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori

2 Vigilanza enti cooperativi

La vigilanza ministeriale sugli enti cooperativi, disciplinata dal Dlgs 220/2002 e finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici, è svolta mediante revisioni periodiche e ispezioni straordinarie. Le revisioni cooperative devono avvenire almeno una volta ogni due anni oppure annualmente, se previsto da disposizioni speciali. Le ispezioni straordinarie sono disposte dal ministero sulla base di accertamenti a campione, di esigenze derivanti dalle revisioni ordinarie e quando se ne ravvisi l'opportunità

3 Gestione commissariale

In caso di gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della cooperativa ad un commissario. Se sono accertate irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l'autorità, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo, che si sostituisce agli organi amministrativi, limitatamente al compimento di specifici adempimenti

4 Contrasto false Coop

La stretta normativa è stata sollecitata dalla proposta di legge di iniziativa popolare contro le false cooperative promossa dall'Alleanza delle cooperative italiane, il coordinamento nazionale costituito dalle Associazioni più rappresentative della cooperazione italiana (Confcooperative, Legacoop e Agci). Con 39.000 imprese associate rappresenta oltre il 90% del mondo cooperativo italiano per persone occupate (1.150.000), per fatturato realizzato (140 miliardi di euro) e per soci (oltre 12 milioni)



Il presidente. Marco Menni alla guida di Confcooperative Brescia

infogdb



Peso: 49%